

Delibera n. 16/98 (adottata il 11 marzo 1998)

**VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PARAMETRI
PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE TERMICO
PER IL PRIMO SEMESTRE 1997**

(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 1998)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione dell'11 marzo 1998,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le “funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”;
 - tra tali funzioni vi è la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172 del 24 luglio 1996;
 - a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell'Autorità 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre gennaio – giugno 1997;
- Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.377, e 23 aprile 1946, n.363, e successive modifiche e integrazioni;
- Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n.896, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
- Visto, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

DELIBERA

- Di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come segue:

a) consumo specifico medio:

- per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel Spa, consumo specifico medio pari a 0,217 kg/kWh;
- per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;
- per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel Spa, consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;

b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI):

- quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 Lit/kg;

c) parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI:

- parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas naturale (8250 kcal/mc) e dell'olio combustibile (9800 kcal/kg);
 - parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,90 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all' 84% del consumo complessivo di olio combustibile;
 - parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,87 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del consumo complessivo di olio combustibile;
 - per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all'84% e superiori al 50% del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione lineare.
- Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché abbia effetto dalla data della sua pubblicazione.

Milano 11 marzo 1998

il presidente: P. Ranci